

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

V^a SEZIONE

Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N.062/CFA

(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 038/CFA – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2015**

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. ALLA CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE DI COMPETENZA IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI DA STADIO, SEGUITO GARA TIM CUP, SPEZIA/LECCE DEL 16.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Com. Uff. n.9/T.F.N. – Sez. Vertenze Economiche del 23.1.2015)

Con decisione del 23.1.2015 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, respingeva il reclamo proposto in data 15.10.2014, dalla Società U.S. Lecce S.p.A., volto ad ottenere dalla Società Spezia Calcio S.r.l., oltre a quanto già percepito quale quota di partecipazione sull'incasso realizzato dalla vendita dei biglietti per la gara di TIM CUP Spezia-Lecce del 16.8.2014, anche la percentuale del 50% sul rateo degli abbonati che hanno assistito alla gara.

Avverso tale decisione proponeva appello dinanzi a questa Corte l'U.S. Lecce S.p.A. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Tutto quanto sopra premesso e argomentato l'U.S. Lecce, conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Giustizia Federale Voglia, per i motivi esposti in narrativa, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche di cui al Com. Uff. n. 9 del 23 gennaio 2015, accogliere il reclamo della scrivente e, per l'effetto:

- riconoscere il diritto della scrivente alla percentuale gara, nella misura indicata dal Com. Uff. n. 247 del 4.6.2012, sul rateo degli abbonati che hanno assistito all'incontro Spezia/Lecce del 16.8.2014 valida per il secondo turno della TIM CUP;

- condannare, in via principale, lo Spezia Calcio Srl al pagamento in favore dell'U.S. Lecce S.p.A. della somma risultante dall'applicazione della percentuale del 50% al corrispondente rateo abbonati;

- condannare, in subordine, lo Spezia Calcio Srl alla somma risultante dall'applicazione della percentuale del 50% sul prezzo dei settori occupati dagli spettatori/abbonati erroneamente non conteggiati."

La società ricorrente in sostanza sosteneva che l'ingresso degli abbonati alla gara di TIM CUP Spezia vs. Lecce del 16.8.2014, non poteva essere considerato a titolo gratuito poiché, per gli ingressi gratuiti la normativa fiscale richiede l'emissione di titoli ad hoc per ciascun beneficiario destinatario.

Conseguentemente, chiedeva l'applicazione della percentuale stabilita dal Regolamento TIM CUP sugli incassi derivanti da tutti gli spettatori che, con l'acquisto del biglietto della gara o dell'abbonamento comprensivo della partita de qua, avevano comunque assistito alla gara per cui è causa.

Di diverso avviso era invece la Spezia Calcio s.r.l. che, costituitasi regolarmente in giudizio, chiedeva la reiezione delle domande proposte dall'U.S. Lecce S.p.A. perché infondate, sia in fatto sia in diritto.

Detta società ribadiva ed ha ribadito, anche in questa sede, la correttezza del proprio comportamento operato riguardo al criterio di calcolo applicato in seguito alla gara Spezia vs. Lecce forte anche del contenuto della "nota esplicativa" resa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, in data 28.11.2014, in merito all'applicazione dell'art. 11 del Regolamento Tim Cup, che esclude dalla ripartizione degli incassi tutte le gratuità, ivi comprese quelle derivanti dagli abbonamenti alle gare di Campionato.

Alla riunione del 23 marzo 2015 questo Collegio, ascoltato il difensore della società Spezia Calcio S.r.l., assente la parte appellante per un legittimo impedimento, tratteneva la causa in decisione.

La Corte Federale di Appello, letti gli scritti difensivi delle parti ed esaminati gli atti ufficiali e i documenti prodotti dalle società, ritiene di non accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono.

Come ha correttamente statuito il Giudice di prime cure la liquidazione operata dalla Spezia Calcio S.r.l. riguardo all'incasso derivante dalla vendita dei biglietti della gara di TIM Cup Spezia vs. Lecce del 16.08.2014, per la quale non è stato preso in considerazione il rateo degli abbonati che hanno assistito all'incontro, deve considerarsi in linea con quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione così come disciplinato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

E' agli atti di causa la "nota esplicativa", datata 28 novembre 2014, inviata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, che così recita: "La Lega Nazionale Professionisti Serie A, facendo seguito alla Vostra richiesta del 21 novembre 2014 precisa:

- che l'unica documentazione esistente è il Regolamento TIM Cup;
- che l'art. 11 del predetto Regolamento prevede che "L'incasso lordo delle gare della Competizione, ad eccezione della finale, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell'incasso netto, è suddiviso al 50% fra le due società in gara. L'incasso lordo della finale della Competizione, dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell'incasso netto, è suddiviso come segue: 45% a ciascuna delle due società; 10% all'Organizzatrice della Competizione";
- che il suddetto art. 11 Regolamento TIM Cup è stato sempre applicato nel senso che sono escluse tutte le gratuità, ivi comprese quelle concesse ai propri abbonati per le gare di Campionato che è competizione distinta e separata dal torneo di coppa;
- che tale applicazione della norma regolamentare è quella costantemente applicata dai club nei casi analoghi a quello da Voi posto a presupposto del quesito."

Ne consegue che la quota da ripartire tra le due società, al netto degli oneri fiscali e delle spese di organizzazione forfettariamente determinate, deve necessariamente scaturire dall'incasso effettivamente realizzato dalla vendita dei biglietti con esclusione degli spettatori non paganti e, quindi, nel nostro caso anche della quota abbonati che, come detto, in forza dell'abbonamento al Campionato fruivano dell'ingresso gratuito alla gara di Tim Cup del 16.8.2014..

E' circostanza provata in giudizio che nell'abbonamento alla Stagione Sportiva 2014/2015 la Spezia Calcio s.r.l. aveva incluso, oltre alla t-shirt dedicata, in omaggio, anche il titolo d'accesso gratuito al secondo turno della TIM Cup e alle gare del Campionato Primavera.

E' altrettanto provato che il prezzo dei suddetti abbonamenti è rimasto invariato rispetto alla stagione sportiva precedente, che prevedeva l'accesso a n. 21 gare del Campionato di Serie B.

Ne consegue che la Spezia Calcio s.r.l. non ha venduto ai propri abbonati l'evento per cui è causa ma ha consentito ai medesimi l'ingresso allo stadio a titolo gratuito senza incassare somma alcuna.

Irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio e comunque tardiva e inammissibile la richiesta di ordine di esibizione documentale formulata dalla difesa dell'U.S. Lecce S.p.A. riguardante la copia del modello C1 relativo all'evento e del modello C2 relativo al riepilogo mensile degli abbonamenti per il mese di Agosto 2014, trasmessi dalla Spezia Calcio S.r.l. alla Siae.

Quel che ha rilevanza nel caso di specie è il fatto che la Spezia Calcio S.r.l. ha concesso gratuitamente l'ingresso all'evento ai propri abbonati senza percepire somma alcuna e di conseguenza la ripartizione da essa operata deve considerarsi corretta nel rispetto di quanto statuito dall'art. 11 del Regolamento TIM Cup emanato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. nota esplicativa in atti del 28.11.2014).

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALC. PELLECCIA SAVERIO SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913/MONOPOLI 1966 DEL 7.12.2014(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015)

3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE AL TESSERAMENTO DEL CALC. PELLECCIA SAVERIO IN PROPRIO FAVORE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015)

Con ricorso in data 11.3.2015, la A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. ha impugnato la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.02.2015, con la quale, in esito alla richiesta di giudizio n. 026 del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, è stata dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento in data 6 dicembre 2014 del calciatore Saverio Pelleccia in favore della Società ricorrente.

Con ricorso di pari data, la stessa A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. ha altresì impugnato la ulteriore delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti pubblicata sul Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.02.2015, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla Società avverso il provvedimento del Dipartimento interregionale che ha del pari ritenuto nullo il tesseramento in data 6.12.2014 in favore della Società ricorrente del calciatore Saverio Pelleccia.

I due ricorsi dinanzi a questa Corte, previa riunione, possono essere decisi congiuntamente, essendo entrambi fondati sulle medesime doglianze, ossia la presunta erroneità delle delibere impugnate laddove esse hanno ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 117, comma 4, N.O.I.F., ravvisandone la violazione.

Ad avviso della odierna reclamante, al calciatore Pelleccia non sarebbe applicabile la citata norma che il Tribunale federale ha ritenuto violata in occasione del di lui tesseramento del 6.12.2014 in favore della A.S. Bisceglie, dal momento che il calciatore, a quella data, poteva ottenere la qualifica di "dilettante", atteso che le due società per le quali era stato in precedenza tesserato nella stessa stagione sportiva, ossia la U.S. Arezzo S.r.l. e la A.S. Martina Franca 1947 S.r.l., appartenevano entrambe alla sfera professionistica (Lega Pro).

I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento.

Correttamente il Tribunale Federale, nelle decisioni impugnate, ha rilevato come risulti documentato che il calciatore Pelleccia in data 16.7.2014 abbia sottoscritto il tesseramento con la

U.S. Arezzo S.r.l. con lo status di dilettante e in data 27.8.2014 il tesseramento ed il contratto economico con la A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. con lo status di professionista.

Tanto basta perché, dopo aver risolto in data 3.12.2014 tale ultimo contratto di professionista, allorchè il successivo 6.12.2014 è intercorso il tesseramento con la A.S. Bisceglie, società dilettantistica, tale tesseramento fosse affetto da nullità in quanto effettivamente intercorso in violazione dell'art. 117, comma 4, delle N.O.I.F..

Né vale in senso contrario invocare, come fa la reclamante, la circostanza della promozione dell'U.S. Arezzo in Lega Pro per effetto del provvedimento del Presidente Federale pubblicato nel Com. Uff. n. 65/A in data 4.9.2014, atteso che l'effettiva attribuzione dello status di professionista conseguente a detto provvedimento ai calciatori di tale compagine non può che riguardare i soli calciatori in forze presso detta squadra alla predetta data del 4.9.2014 e quindi in alcun modo estendersi anche il calciatore Pellecchia, trasferitosi all'A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. sin dal 27.8.2014.

Del pari non utilmente spendibile al caso di specie, concernente la validità del tesseramento *sub iudice*, è il richiamo operato dalla odierna reclamante alla decisione 9.9.2009 sul caso Ifa 07-01126 della Camera di Risoluzione delle Controversie, siccome riferita ad altra fattispecie, a quella in esame non assimilabile, concernente il riconoscimento della indennità di formazione.

In definitiva, le decisioni impugnate meritano di essere confermate ed i ricorsi rigettati.

Per questi motivi la C.F.A. riuniti i ricorsi nn. 2) e 3) come sopra proposti dall'A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. di Bisceglie (Barletta-Trani), li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Publicato in Roma il 28 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio